



Teoria e Critica della **Regolazione Sociale**

Atti

Fabio Macioce

GLOBALIZZAZIONE E NOMADISMO

Centro Studi TCRS

Via Crociferi, 81 - 95124 Catania - Tel. +39 095 230478 - tcrs@lex.unict.it

Fabio Macioce
Università di Roma Tor Vergata
fmacioce@libero.it

In:
Sconfinamenti: Regole, reti, confini
Castello di Gargonza (SI)
14-16 maggio 2004

ISSN 1970-5476
Centro Studi
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462
tcrs@lex.unict.it
www.lex.unict.it/tcrs

Fabio Macioce

GLOBALIZZAZIONE E NOMADISMO

1. Secondo una tesi abbastanza diffusa e studiata dai sociologi, e recentemente rilanciata da un libro di Jacques Attali (*L'homme nomade*, Fayard, Paris 2003; ma anche M. Maffesoli, *Notes sur la postmodernité. Le lieu fait lien*, Ed. du Félin, Paris 2003, e M. Augé, *Nonluoghi. Introduzione ad un'antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano 1993) le società postmoderne sarebbero segnate più o meno irreversibilmente da un processo di *nomadizzazione*; anzi, una delle caratteristiche della società *globale* sarebbe proprio quella di essersi prepotentemente orientata verso nuove forme di nomadismo. Dico "nuove" perché secondo la tesi citata il nomadismo, pur avendo segnato la storia del genere umano fin dalle sue origini, sarebbe stato via via sostituito – non dovunque, e solo negli ultimi secoli – da una sedentarietà funzionale allo sviluppo della civiltà industriale e dello Stato-nazione.

In questa prospettiva, nell'epoca dell'interconnessione globale forme di neo-nomadismo sarebbero dunque tornate prepotentemente sulla scena, premendo dall'interno contro la struttura – sociale, giuridica, economica – di Stati fondati su un'idea di sedentarietà non più attuale.

Effettivamente, non si può negare che la mobilità e la mutevolezza siano elementi dominanti, sul piano antropologico e sociale, la modernità. Guardiamoci intorno: più di un miliardo di veicoli circolano sulle strade di tutto il mondo, più di un miliardo di individui si spostano ogni anno con l'aereo, e molti di più con il treno; aerei sempre più rapidi, più capienti e confortevoli vengono costruiti e utilizzati dalle compagnie aeree, e offerti a prezzi sempre più vantaggiosi per il passeggero privato; più di un miliardo di turisti si sposta annualmente da un punto ad un altro del globo; altre migliaia di persone lavorano per permettere a questi milioni di neo-nomadi di spostarsi ogni giorno; le città cambiano fisionomia e assetto urbanistico per organizzare al meglio il nomadismo quotidiano; il mercato del lavoro assume come proprio ideale quello della mobilità e della flessibilità, ovvero formalizza un nomadismo delle professionalità e degli impieghi.

Nel contempo, lo sviluppo tecnologico agevola il nomadismo accrescendone le potenzialità e diminuendone i rischi: dal walkman all'*iPod* al telefono cellulare, fino naturalmente a internet e alle novità della telefonia mobile – umts, mms, videofonia, con tutte le ricadute del caso, negative e positive, sulla comunicazione e le relazioni umane – tutto è concepito per agevolare l'uomo nomade che, abbandonata la casa come sede privilegiata della sua esistenza, si proietta verso un esterno sempre mutevole e lontano, nel quale ha tuttavia la necessità di trovare alcuni vantaggi tipici della sedentarietà. Ad esempio, la possibilità di essere sempre reperibile, e di non spostarsi semplicemente *per* lavorare ma di poter lavorare *spostandosi*; di raggiungere luoghi e informazioni remote senza dover impiegare, a tal fine, il tempo più o meno lungo necessario allo spostamento; la possibilità di divertirsi e rilassarsi portando con sé la propria musica, i propri film, la propria televisione; insomma, gran parte della recente tecnologia di largo consumo è finalizzata precisamente ad agevolare il nomadismo individuale, consentendo al soggetto di lavorare, divertirsi, informarsi, intrattenere relazioni – tutte attività tipicamente sedentarie – pur essendo sempre in movimento, spostando la propria residenza e il proprio domicilio nel luogo in cui di volta in volta, e per un tempo sempre variabile, egli si trovi a sostare.

Un tale nomadismo è così pervasivo da creare – secondo alcuni (mi riferisco ancora ad Attali, op. cit., ma anche Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione*, Laterza, Roma 2000, secondo il quale la mobilità è la oggi il nuovo e principale fattore di stratificazione sociale) – nuove ed inedite categorie sociali: gli *infranomadi*, i *sedentari*, e i *nomadi volontari*. Nel primo gruppo, oltre ai nomadi per tradizione e cultura (i rom, ad esempio), vengono inseriti tutti coloro ai quali il movimento e lo sradicamento sono imposti dalla necessità e dal bisogno: i senza tetto (non a caso: persone “senza fissa dimora”), i lavoratori migranti, i rifugiati politici, i commessi viaggiatori. Nel secondo, tutti coloro la cui attività o le cui scelte ostacolano la partecipazione al nomadismo contemporaneo: i commercianti, gli impiegati pubblici, i dipendenti di imprese con base locale, gli artigiani, i bambini e gli anziani. Nel terzo gruppo, infine, sono riuniti tutti coloro che *dominano* il nomadismo e ne fanno il proprio orizzonte personale e professionale: i dirigenti pubblici e privati, i professionisti in ogni settore, gli scienziati, i tecnici e i ricercatori, gli sportivi, gli artisti, i turisti; quei soggetti che trovano nello

spostamento continuo la condizione privilegiata per diffondere e mettere a frutto le proprie conoscenze, idee, capacità fisiche o intellettuali.

2. Si può ammettere, quantomeno in prima approssimazione, che il nomadismo sia o stia diventando una delle caratteristiche antropologiche e sociali della cosiddetta età "globale"; che cioè l'uomo contemporaneo, in misura più o meno rilevante, stia tornando verso una vita parzialmente nomade, della quale il movimento e la possibilità di spostarsi rapidamente, la velocità e la capacità di interconnessione, sono elementi costitutivi. Per converso, la stabilità e la solidità tipiche della condizione sedentaria appaiono in questa prospettiva affatto marginali, aspetti di una società ormai tramontata e non più funzionali alle esigenze di oggi.

Ora, se quello descritto sin qui, pur in modo sommario, è un orizzonte plausibile, può esser utile mettere in evidenza alcune caratteristiche del nomadismo onde rintracciare più agevolmente le possibili conseguenze di una sua diffusione e ipostatizzazione a livello globale; non più cioè come mero appannaggio di élites intellettuali economiche e professionali, certamente importanti in sé ma poco significative in senso assoluto.

Il nomade, anzitutto, non accumula; contrariamente a ciò che l'uomo sedentario ha sempre cercato di fare, egli cerca e trasmette soltanto *oggetti nomadi*: conoscenze, racconti mitici, il fuoco, le tecniche. Utensili e dimore vengono fabbricati di volta in volta, nulla viene trattenuto di ciò che potrebbe ostacolare i futuri spostamenti. Allo stesso modo, l'uomo di oggi vive in una realtà in cui ciò che conta (economicamente, socialmente e politicamente) sono le *informazioni* che possiede, le conoscenze di cui dispone e le tecniche che padroneggia; l'economia del mondo globale ha definitivamente superato l'epoca in cui il profitto si legava alla produzione di cose e di beni materiali, per orientarsi verso la produzione e il commercio di *idee*. Ciò che conta economicamente, ciò che determina il successo, non è più il bene prodotto, o il macchinario per la produzione, ma le idee e le informazioni che possono essere scambiate, il *know how*: oggetti nomadi per eccellenza, funzionali alla mobilità e alla velocità degli spostamenti.

In secondo luogo, il nomade rappresenta il mondo nella prospettiva dei suoi viaggi e dei suoi spostamenti; anzi, il viaggio è l'essenza dell'uomo e della sua condizione terrena. Perciò, il nomade rappresenta il mondo come risultante dall'intreccio delle vie e delle strade percorse, come un'intricata serie di percorsi

pieni di insidie e di promesse; di tutto ciò, la più frequente rappresentazione grafica è, in ogni parte del mondo, il *labirinto*. Nella medesima prospettiva, si è ormai diffusa nell'epoca attuale (fino ad abusarne) la metafora della *rete*, per molti versi analoga a quella del labirinto; anch'essa in effetti nasce dall'intreccio infinitamente mutevole dei percorsi possibili per collegare un luogo ad un altro, ed offre una rappresentazione della realtà per come essa si presenta all'esperienza del singolo viaggiatore: un luogo mutevole in cui ogni punto è interconnesso ma non necessariamente raggiungibile, nel quale si può arrivare dovunque ma ci si può perdere, in cui le distinzioni tradizionali (centro-periferia, alto-basso, rilevante-irrilevante...) sembrano aver perso ogni significato.

Ancora, la guerra assume nella cultura nomade il carattere di mera aggressione priva di regole per il dominio su una fonte, un territorio di caccia, un luogo sacro, e così via; è una guerra senza confini, dato che per definizione il confine non appartiene alla cultura nomade, ed è quindi una guerra disorganica, fatta di incursioni e di rappresaglie, senza una fine determinata o determinabile. Il che, come si vede, la rende molto simile a ciò che si sta rivelando la guerra contemporanea, quantomeno per ciò che di essa siamo in grado di dire allo stato attuale: una guerra contro un nemico non chiaramente determinabile, e dunque una guerra mai conclusa, non differenziabile dal terrorismo e tale da non poter essere mai vinta del tutto, almeno attraverso le strategie tradizionali.

3. Il nomadismo (vecchio e nuovo che sia) fa proprio, e di principio, il paradigma della deterritorializzazione; il nomade è colui che da un lato rifiuta l'incardinamento perpetuo in un territorio definitivo, e dall'altro percepisce tutto il mondo come un possibile campo d'azione. Tanto il migrante che insegue una speranza di impiego e di guadagno, quanto lo scienziato che viaggia da un'università all'altra, cercando un luogo favorevole alle proprie ricerche, quanto l'uomo d'affari che si sposta costantemente tra una sede e l'altra dell'azienda in cui presta la sua opera, viaggiando da un continente all'altro, tutti costoro trascorrono la propria esistenza senza legarsi ad un territorio determinato. Come i nomadi del passato, l'uomo d'oggi cambia casa e lavoro, stringe relazioni che di volta in volta abbandona, segue un destino indipendente da quello degli altri membri della famiglia d'origine: insomma, per necessità o per scelta non radica la sua esistenza in un luogo determinato e tendenzialmente stabile, ma la colloca *al di là del confine*,

in un *dove* sempre mutevole e temporaneo, istituzionalizzando una sorta di precarietà spaziale e temporale come forma naturale di vita.

Ora, se questo nomadismo diviene (forzatamente o no) la forma naturale del vivere umano, esso non può che entrare in conflitto con la struttura territoriale-statale degli ordinamenti vigenti.

Da Jellinek a Schmitt, continuando con tutta una serie di epigoni più o meno grandi di questi due maestri, la tradizione giuridica occidentale si è costruita, nella modernità, sul presupposto indefettibile del radicamento territoriale tanto dell'ordinamento quanto del soggetto: il diritto si produce in un luogo, si applica in un luogo, e si rivolge a cittadini radicati in un luogo determinato. Il che, oltre ad essere un fenomeno ben noto, esprime sinteticamente l'idea moderna della sovranità, intesa come fonte primaria del diritto e, contemporaneamente, come titolare della *summa potestas* all'interno di un territorio determinato. Un'idea, questa, che nasce però da una sovrapposizione (indebita dal punto di vista teoretico) del diritto con la politica, e che ha come conseguenza principale quella di radicare l'operatività del primo entro gli angusti confini del territorio di uno Stato; è grazie al positivismo, e alla pretesa di ridurre tutto il giuridico al volere del sovrano, che il diritto ha finito per identificarsi con l'ordinamento vigente, frammentando la sua strutturale universalità entro gli spazi disegnati dai confini degli Stati-nazione. Un'idea, ripeto, figlia di un preciso e temporalmente determinato orizzonte di pensiero, e tutt'altro che intrinseca alla natura del diritto. Ma un'idea, comunque, affatto pervasiva, e con la quale la prospettiva di un neo-nomadismo non può che confliggere in modo radicale.

Il nomade (tradizionale o postmoderno) rifugge dal confine, e dunque rifugge dal criterio territoriale per la determinazione del diritto da osservare; è per definizione il non-cittadino, colui che non ha neppure la dignità dello straniero o del nemico perché non è cittadino di nessuno Stato. Egli non sta né al di qua né al di là del confine, ma tipicamente *attraverso* di esso; e dunque contesta con la sua stessa presenza la validità del confine e il radicamento territoriale del diritto.

Per questo, e non a caso, i nomadi sono sempre stati combattuti e allontanati dagli Stati, sono stati ridotti ad ospiti indesiderati se non a veri e propri nemici, sono stati ghettizzati ove non assimilati; il migrante non può trovare una collocazione nelle categorie giuridiche tradizionali, e il paradigma della cittadinanza

non basta a disciplinarne i diritti e i doveri proprio perché esso stesso radicato in una dimensione territoriale che all'uomo nomade non appartiene.

In estrema sintesi, si pone il problema – niente meno – di ripensare la dimensione giuridica a prescindere dal radicamento territoriale dell'ordinamento; di analizzare la plausibilità di un diritto che sia svincolato dalla politica, nel senso di un diritto che non sia mera espressione della volontà sovrana di un'autorità territorialmente de-terminata. E, soprattutto, di comprendere quali strumenti giuridici siano disponibili per disciplinare la prassi dell'odierno nomade globale, in un'epoca in cui il nomadismo sta divenendo la cifra dell'uomo, e in cui lo sradicamento non è più patologia ma fisiologia del gruppo sociale. Se difatti lo sradicato, *l'homo viator*, non è più il diverso, colui che si definisce per negazione rispetto ad un soggetto perfettamente integrato in un gruppo stabile, in un territorio, in un ruolo sociale, e così via, ma diviene *figura* dell'uomo contemporaneo, per il quale il movimento è la normalità dell'esistenza, un ordinamento ancorato ad un criterio di stretta territorialità non può che rivelarsi inefficace, oltre che anacronistico.

4. Un'alternativa potrebbe essere allora l'assunzione di un criterio *personale* per la determinazione del diritto in rapporto ai singoli soggetti, in considerazione proprio del nomadismo che ne caratterizza l'esistenza. Si tratterebbe, in altre parole, di sostituire il principio di stretta territorialità del diritto, che determina la vigenza di un certo ordinamento entro un dato territorio per tutti i soggetti che si trovino all'interno di esso, con un criterio personale, in virtù del quale ogni soggetto porta con sé – a prescindere dal luogo in cui si trova – il proprio diritto originario. E' come se, a fronte di una crisi del diritto tradizionale determinata dalla dissoluzione del *confine*, il soggetto divenisse il solo *territorio* pensabile, coincidendo in qualche modo col confine stesso. A fronte di quel fenomeno di delocalizzazione della realtà e del diritto, ed in considerazione del fatto che il diritto ha di per sé bisogno di un luogo in cui radicarsi ed avere vigore, il soggetto diverrebbe in se stesso il destinatario ed il "dove" delle norme; il soggetto si troverebbe ad esaurire il territorio, anzi diverrebbe l'unico territorio pensabile in un'epoca in cui i confini statuali tradizionali tendono a perdere importanza e significato.

Quella appena descritta non è un'ipotesi nuova; secondo una tesi storiografica abbastanza risalente (si pensi allo splendido libro di Galasso, *Medioevo del diritto*), seppur non condivisa in modo unanime, all'epoca della dominazione longobarda e della dissoluzione del tradizionale assetto di potere romano, il principio della personalità del diritto affiancò quello della territorialità permettendo di regolare i rapporti tra romani e barbari. Più precisamente, soggetti dello stesso ordinamento potevano regolarsi nei rapporti privati secondo leggi diverse: che erano quelle della *natio* cui ciascun soggetto apparteneva, e che si portava con sé, quasi attaccate alla sua persona, dovunque si recasse e con chiunque trattasse, entro l'ordinamento stesso. A fronte di una tendenza al decentramento che si faceva sentire sempre più pressante, e dell'incapacità dell'ordinamento di riportarsi ad un'idea di sovranità forte, il diritto restava dunque legato alla vita del gruppo e del soggetto che ne faceva parte, trovando la sua origine in un movimento spontaneo di cooperazione e adattamento tra gli individui. Non che le esigenze di coordinamento non si facessero sentire: onde ovviare alla disparità di leggi in settori affatto cruciali quali il diritto di famiglia o successorio, la soluzione fu infatti quella di emanare dei *capitularia generalia*, i quali obbligavano tutti indipendentemente dalla *natio* di appartenenza, al di fuori di alcuni casi nei quali continuava a prevalere la legge dell'uno o dell'altro.

Si può ipotizzare, allora, che analogamente a quanto avveniva nell'alto medioevo il diritto nell'epoca della globalizzazione faccia proprio un paradigma sostanzialmente personale; il soggetto nomade, lontano da ogni ipotesi di cittadinanza tradizionale e da ogni radicamento territoriale, si farebbe portatore di un diritto *proprio*, riconosciuto in quanto identificabile con la sua stessa identità etnica, religiosa, linguistica o sociale. In qualche modo, è quanto avviene con i diritti riconosciuti alle minoranze, a tutela della loro identità personale e di gruppo, diritti che vengono appunto riconosciuti a prescindere dalla (o nonostante la) permanenza del gruppo medesimo su un dato territorio.

Il problema, naturalmente, si pone nel caso di contrasto tra l'ordinamento territoriale e le norme personali del soggetto. Ora, in alcuni casi tale contrasto potrebbe essere tranquillamente gestito e tollerato: se un sikh, vantando un diritto personale ed inerente alla sua persona pretendesse di indossare costantemente il turbante, indipendentemente dal contrasto di tale usanza con norme del territorio sul quale si trovasse a vivere o transitare, tale diritto potrebbe agevolmente

essergli riconosciuto. Si potrebbe ammettere cioè che in considerazione di un diritto *personale* della comunità sikh, le norme dell'ordinamento che fossero con esso in contrasto (ad esempio, l'obbligo del casco) non sarebbero applicabili nei suoi confronti; e ciò, ripeto, indipendentemente dal luogo di residenza del soggetto e dall'ordinamento vigente, ma proprio in dipendenza di norme che egli porterebbe "attaccate" alla propria persona. Allo stesso modo, potrebbe ammettersi che due soggetti disciplinassero un contratto di locazione o compravendita secondo la legge della *natio* di appartenenza, se comune, o di uno dei due, se diversa, ma prescindendo da quella del luogo in cui tale contratto deve avere esecuzione o è stato stipulato; certo, problemi spinosi si creerebbero certamente in sede di giudizio su un'eventuale controversia, ma *in linea di principio* si tratterebbe di una situazione non intollerabile. Si potrebbe persino immaginare che per controversie di questo tipo gli stessi soggetti possano scegliere un'autorità competente e da loro riconosciuta, o che nella contrattazione stessa venga indicata, oltre alla legge applicabile, anche l'autorità competente a conoscere l'eventuale controversia.

5. A ben guardare, tuttavia, gli statuti personali creano più problemi di quanti ne riescano a risolvere. Se difatti l'intenzione è quella di ovviare agli anacronismi di ordinamenti legati ad un principio di stretta territorialità, a fronte della dissoluzione dei confini e della dilatazione dello spazio globale, il ricorso ad ordinamenti su base personale rischia di rivelarsi un'arma spuntata.

Voglio dire, con questo, che il principio della personalità del diritto si fonda non già su un superamento del concetto di confine, ma su una sua ipostatizzazione. Il confine non è dissolto, ma ristretto fino a farlo coincidere col soggetto, e dunque fino a renderlo *ambulatorio*; il che, però, non risolve il problema della sovranità, e soprattutto non risolve (ma aggrava) il problema della *pensabilità del diritto* in un'epoca senza confini.

In altre parole, se riteniamo (ma non è poi così scontato) che il problema del diritto venturo sia quello di strutturarsi in assenza di quell'architettura concettuale che ponendo confini qua e là organizzava gli ordinamenti, distinguendo l'amico dal nemico, il dentro dal fuori, il noi dal voi, il centro dalla periferia, la soluzione non potrà certo venire da un'identificazione del confine col soggetto. Per quanto ambulatorio, il confine resterebbe a fondamento del diritto, isolando l'uomo in comunità magari evanescenti e magmatiche ma pur sempre chiuse e conflittuali;

se pure si abbandonasse un'idea di territorio strettamente *geografica*, e se ne adottasse una certamente più funzionale alle esigenze della mobilità globale, ciò non eliminerebbe il problema della costruzione e della giustificazione della sovranità, pur se non territoriale. Chi e in base a quali principi potrebbe, infatti, coordinare o gestire le interazioni tra soggetti portatori di diritti divergenti? Chi potrebbe sindacarne il contenuto, ove si accettasse l'idea che tali statuti personali consacrino usi e tradizioni interne a comunità che li riconoscono come propri ed in essi si identificano?

Riconoscere il valore degli statuti giuridici personali significa abdicare ad ogni possibilità di controllo sul merito sostanziale dei diritti e dei doveri che ciascun soggetto pretende di applicare alla propria esistenza, in nome di un'appartenenza ad una comunità tanto più evanescente quanto maggiori sono le possibilità di spostamento dei suoi membri. Significa, insomma, consacrare giuridicamente l'idea rortyana della società, in cui ad uno spazio pubblico minimo, pensato unicamente in funzione di un coordinamento tra i soggetti, corrisponde un ampio spazio privato nel quale ciascuno applica la morale ed il diritto che preferisce: senza alcuna possibilità di controllo da parte della collettività, peraltro poco interessata a ciò che non la coinvolge direttamente. In una tale società, evidentemente, l'unica forma di comunicazione sociale sarebbe quella garantita dalle procedure, poche e assolutamente formali, senza che alcuna idea forte di bene comune venga più presa in considerazione.

L'unica alternativa ad una visione di questo tipo, ove al di là del proceduralismo si intravedono esiti fondamentalmente nichilistici, è data dall'assunzione di un paradigma opposto; un paradigma che postuli non già l'ipostatizzazione del confine – nei termini appena visti – ma una sua dissoluzione, o più esattamente il suo definitivo *superamento*. Si tratta insomma di collocarsi nella prospettiva di un universalismo ontologico, in cui le distanze che separano i soggetti tra loro siano ridotte a mera occasionalità, ad un livello rigorosamente ontico.

Se ci si colloca in questa prospettiva il confine che separa l'amico dal nemico, il noi dal voi, lo straniero dal cittadino, non è più semplicemente frammentato e reso ambulatorio nei soggetti che lo incarnano, ma è definitivamente superato. Ogni differenza possibile, e dunque ogni diritto che si pretenda originario e identitario, non è più inteso come segno di una ineludibile e

insuperabile particolarità, necessariamente conflittuale con le altre, ma come un dato puramente ontico, un fatto che non nega il comune legame e il comune status ontologico dei soggetti medesimi; un dato che dunque non nega la superiore unità del genere umano, anche ove questa si presenti sotto forma di una apparente frammentarietà.

Crederci al carattere universale del diritto, al di là del mito schmittiano che lo vorrebbe figlio e servo della politica, significa precisamente questo: credere che oltre l'apparente frammentazione dei diritti e delle pretese un'unità sia comunque possibile, e se è possibile sia altresì ricercabile. Significa fondare questa possibilità sull'unità ontologica di tutto il genere umano, sulla sua eguale dignità e sulla superiorità del comunicare sul confliggere.

Crederci in questa dissoluzione del confine nella prospettiva di un universalismo giuridico, evidentemente, significa né più né meno che assumere una prospettiva francamente giusnaturalista; con la consapevolezza che il diritto naturale va sempre declinato entro paradigmi nuovi e adeguati ai mutamenti storici e sociali, ma che non per questo ha perso la capacità di offrire risposte soddisfacenti ai problemi dell'uomo di oggi. Anche a quelli di un presunto nomade globale.